

III.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 10 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO **STORCHI**

PAGINA BIANCA

### La seduta comincia alle 10.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dell'emigrazione, che riprende dopo una interruzione di qualche mese.

Sul piano procedurale c'è stata, poi, l'innovazione dell'affidamento dell'ulteriore corso della indagine ad un Comitato nominato *ad hoc*, sia per accelerare i lavori, sia per dare maggiore organicità all'indagine. Il Comitato è composto dai deputati Basso, Cantalupo, Marchesi, Orlandi, Pistillo, Romeo, Turnaturi, Zagari e da me, che il Presidente Cariglia ha incaricato di presiedere.

Questa udienza è, dunque, la terza della indagine e la prima che si tiene nell'ambito del Comitato; ad essa abbiamo invitato i tecnici dei maggiori istituti previdenziali: INPS, INAM e INAIL. Desidero, anzitutto, presentarli: per l'INPS, intervengono il dottor Adriano Degano, direttore principale, preposto all'ufficio rapporti e convenzioni internazionali, e il dottor Salvatore Randisi, direttore della sezione studi dello stesso ufficio; per l'INAM intervengono il dottor Guido Roccardi, direttore superiore preposto all'ufficio rapporti internazionali, e il dottor Nicola Argenti, direttore superiore, preposto all'ufficio studi e legislazioni; per l'INAIL intervengono il dottor Renato Ragozzino, direttore centrale, preposto al servizio prestazioni assicurative e il dottor Giovanni Ianiro, direttore superiore dello stesso servizio.

Mi sembra che, a questo proposito - lasciando evidentemente la più ampia libertà di esposizione ai rappresentanti degli istituti previdenziali invitati, che ringrazio per la loro partecipazione - vi siano tre gruppi di argomenti che interessano in modo particolare, almeno noi, come commissari.

Il primo gruppo riguarda la situazione previdenziale degli emigrati italiani, quindi la situazione attuale. E direi che questo esame potrebbe essere suddiviso, poi, in tre

settori territoriali: il settore della comunità europea, che ha tutto un suo particolare ordinamento comunitario; la Svizzera, che fa parte a se stante, come importanza di problemi e specialmente per il numero di lavoratori italiani che ospita e dato che non partecipa alla Comunità europea; poi gli altri paesi europei e quelli transoceanici e in modo particolare Australia e Canada, che accolgono emigranti, ma con i quali non ci sono accordi bilaterali, come è invece per la Svizzera.

Il secondo gruppo di argomenti è quello che riguarda lo stato di applicazione degli accordi vigenti, sia quelli comunitari che quelli bilaterali. Questo è un argomento che viene spesso sollevato negli incontri all'estero coi nostri emigranti. Cioè lo stato di applicazione di questi sistemi: il sistema comunitario dei regolamenti 3 e 4, il sistema bilaterale con la Svizzera, gli accordi con il Belgio, per quanto riguarda in particolare la silicosi e i problemi dei minatori, hanno una funzionalità che risponda a quelle esigenze sociali, umane, di fronte alle quali noi dobbiamo porci nell'esaminare il problema? Naturalmente ciò può dipendere - e lo diciamo molto sinceramente - o dai nostri organi nazionali o dagli organi stranieri o dal sistema stesso, che qualche volta può essere eccessivamente complicato o difficile da mettersi in moto nei confronti del lavoratore. Perché noi dobbiamo sempre pensare che i nostri lavoratori non possono certo conoscere tutte le norme regolamentari che, oltre a quelle concordate, si aggiungono a disciplinare gli istituti e i rapporti previdenziali tra i vari enti e istituti.

Infine, come terzo gruppo di argomenti, alla conclusione del nostro esame, dovremo domandarci se vi saranno proposte da avanzare, da sostenere in sede comunitaria o in sede bilaterale; e dato che è presente il Sottosegretario agli affari esteri, evidentemente faremo presente anche a lui quelle che saranno le conclusioni, nel senso di andare

sempre più incontro alle esigenze dei nostri connazionali all'estero. Mi sembra che, in questo quadro, possiamo iniziare il nostro esame; naturalmente i colleghi deputati presenti, alla fine di ogni esposizione, potranno rivolgere domande, alle quali i funzionari previdenziali vorranno cortesemente rispondere in modo che la nostra riunione possa essere conclusiva. Do, quindi, la parola al dottor Adriano Degano dell'INPS.

DEGANO, *Direttore principale dell'INPS*. Partendo da quelli che sono i problemi più importanti nell'ambito della CEE, debbo ricordare, anzitutto, che è in corso una revisione dei regolamenti della Comunità europea n. 3 e n. 4, revisione che potrà comportare notevoli miglioramenti all'attuale normativa e la eliminazione di taluni inconvenienti riscontrati in questo primo decennio di applicazione.

In particolare, uno degli aspetti più delicati è quello dell'obbligatorietà della applicazione dei regolamenti CEE nei confronti dei lavoratori, anche quando abbiano la possibilità di far valere nell'assicurazione del paese di origine la pienezza dei requisiti contributivi per ottenere una pensione autonoma.

La posizione è molto controversa, in quanto finora si è ritenuto che l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento n. 3 fosse assolutamente obbligatoria e, quindi, anche quando comportasse, *ope legis*, la riduzione della pensione, per effetto della ripartizione, in misura proporzionale, dei periodi di occupazione nei singoli Stati. Questa applicazione integrale della norma ha determinato, soprattutto per i lavoratori italiani emigrati, notevoli svantaggi, perché in effetti essi hanno finito per conseguire una prestazione piuttosto ridotta rispetto anche ai connazionali rimasti in patria con periodi assai inferiori di contribuzione.

Il problema ha trovato soluzione in sede di revisione dei regolamenti CEE; pare per altro che permanga qualche resistenza da parte di alcune rappresentanze di altri Paesi della Comunità per cui il problema ha trovato ostacoli ed ha formato oggetto di lunghe discussioni.

Da parte italiana è stata condotta una battaglia in questo campo, sostenuta in modo particolare anche dagli istituti previdenziali, i quali sono convinti che l'applicazione dei regolamenti e delle convenzioni deve soccorrere laddove manchi la pienezza dei requisiti contributivi.

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ma lei si riferisce ai regolamenti attuali o alle decisioni del Consiglio dei Ministri della Comunità europea? La informo che abbiamo preso una deliberazione, come Consiglio dei Ministri, ed abbiamo definito questo problema. Si tratta di dare attuazione alla revisione del regolamento.

RANDISI, *Direttore di sezione dell'INPS*. Bisogna distinguere tra situazione attuale e nuovo regolamento. Infatti, per quanto concerne il regolamento vigente i problemi che si pongono sono enormi, tenuto conto che ci sono le sentenze della Corte di giustizia, le quali stabiliscono che al lavoratore deve essere riconosciuto il diritto maturato in base alle singole legislazioni nazionali. D'altra parte, le rappresentanze di altri Stati non vogliono sentirne di aderire a questa tesi. Fino ad oggi non mi risulta che abbiano aderito.

Per quanto concerne il nuovo regolamento, un passo avanti senza dubbio c'è stato, in questo senso...

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Permette un'interruzione? Sì, la Corte di giustizia ha condannato il sistema, riconoscendo all'emigrante il diritto di conseguire anche più pensioni nazionali; ma io credo che l'intervento del Sottosegretario Coppo si riferisca alle modifiche avvenute al regolamento n. 3 proprio nella riunione del Consiglio dei ministri del 24-25 novembre, a Bruxelles. Solo un punto era rimasto in discussione, con la Francia, per le prestazioni familiari, ma, con un accordo, abbiamo risolto anche quel problema, alla unanimità, sotto la presidenza del ministro del lavoro olandese.

DEGANO, *Direttore principale dell'INPS*. L'Istituto, in questi giorni, sta elaborando una circolare che darà disposizioni per l'applicazione in Italia dei criteri della Corte di giustizia, in merito alle pensioni autonome. E la dà in via unilaterale, sapendo che gli altri paesi non intendono attuare i medesimi criteri. Non conosco con esattezza la decisione del Consiglio dei ministri della comunità; peraltro, da informazioni avute dal Ministero del lavoro, mi risulta che la questione non è ancora stata definita, in quanto si dovrà studiare un sistema per evitare che il cumulo delle pensioni possa superare l'ammontare della pensione virtuale più elevata cui il lavoratore potrebbe aver diritto in uno dei paesi della comunità...

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quelle informazioni del Ministero del lavoro, allora, sono state date prima del 24-25 novembre.

DEGANO, *Direttore principale dell'INPS*. No, successivamente...

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi sorprende, perché le proposte della commissione della comunità, agli articoli 33 e 34 bis...

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. C'è del vero in quello che dicono loro e c'è del vero in quello che diciamo noi. L'INPS è organo esecutivo: come tale esegue i regolamenti nn. 3 e 4, e, dopo la sentenza della Corte di giustizia, si appresta ad eseguire le norme regolamentari secondo la sentenza. Le decisioni del Consiglio dei ministri avranno operatività, se tutto va bene, fra un anno e mezzo; di un anno, grosso modo, c'è bisogno per la stesura delle modifiche dei regolamenti, il parere del Consiglio economico sociale, e del Parlamento europeo. Dopo di che decorrono sei mesi di *vacatio* nell'applicazione. V'è quindi un periodo di tempo, che deve essere coperto dall'azione amministrativa dell'Istituto. Però io sono convinto che le norme applicative dovrebbero essere informate alla recente deliberazione del Consiglio dei ministri della CEE: perché questo sarà il sistema definitivo. E il criterio direttivo è uno solo: « il trattamento del paese di impiego ». Su questo ci potranno essere dei problemi, evidentemente; però la pensione liquidata non può essere inferiore a quella liquidata a un lavoratore nel paese di impiego, a parità di condizioni. Questo è il criterio e il meccanismo. Ciò dico per mera informazione.

DEGANO, *Direttore principale dell'INPS*. D'altra parte il Ministero del lavoro ha chiesto altri elementi per esaminare questi aspetti; il che vuol dire che per noi la questione doveva ritenersi non definitiva. Ad ogni modo ci auguriamo che effettivamente essa venga risolta. L'Istituto, in tutte le situazioni e circostanze, ha sempre sostenuto, nell'interesse dei lavoratori, l'esigenza che si proceda alla liquidazione delle pensioni autonome ogni qual volta, nell'assicurazione italiana, venivano soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva e di contribuzione, perciò siamo felici che una tal soluzione venga adottata, risolvendo così le notevoli difficoltà sinora verificatesi in questa materia.

Un altro degli aspetti che io mi permetterei di segnalare all'attenzione della Commissione è il sistema del pagamento delle pensioni. Oggi le pensioni vengono pagate in forme molteplici. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando ha liquidato il « prorata » a carico dell'assicurazione obbligatoria, lo mette in pagamento alle scadenze bimestrali previste per la generalità dei pensionati italiani.

Se il lavoratore si trova all'estero, i pagamenti vengono effettuati in alcuni casi ed a seconda degli Stati tramite gli organi di collegamento delle istituzioni estere, oppure tramite banche: ad esempio, il Banco di Roma o il Banco di Napoli, come nel caso dei lavoratori che si trovano in Canada. Questo sistema, ovviamente, comporta notevoli complicazioni e ritardi. Non è certamente possibile attuare un sistema unico di pagamento delle pensioni in tutti i paesi, però, almeno nell'ambito della Comunità economica europea, si dovrebbe ricercare — anche se questo comportasse difficoltà di ordine tecnico e pratico — un sistema di pagamento unificato della pensione da parte del paese di residenza del pensionato: nel senso che l'istituto previdenziale del paese di residenza del pensionato dovrebbe assumere, a nostro parere, anche le obbligazioni delle altre istituzioni estere; pagare cioè, un unico coacervo e in un'unica soluzione, naturalmente alle scadenze previste nel paese di residenza del pensionato, la pensione intera, in modo da evitare prima di tutto i disagi per il pensionato (disagi che sono facilmente intuibili, perché il pensionato è costretto ad accedere agli uffici postali o alle banche in momenti diversi, per incassare piccole quote di pensione).

In secondo luogo, per evitare anche il verificarsi dei dannosi fenomeni delle liquidazioni e riliquidazioni, che comportano anche il costituirsi di debiti per somme già percepite in più dai lavoratori pensionati, con l'esigenza di effettuare recuperi che qualche volta sono particolarmente onerosi o addirittura difficili. Talvolta i debiti divengono perfino irrecuperabili per gli istituti assicuratori che hanno anticipato le somme.

Il sistema del pagamento unificato della pensione potrebbe evitare tutte queste difficoltà, ma soprattutto, come pensiamo, andrebbe veramente incontro alle esigenze del pensionato. Ora, se il destinatario di tutti i regimi di sicurezza sociale è il lavoratore assicurato e pensionato, ritengo che l'obiettivo del pagamento unificato dovrebbe essere senz'altro perseguito, nell'interesse del lavoratore, in-

dipendentemente dalle difficoltà degli organismi erogatori: si tratta di trovare un sistema di partite di debito e di credito, di evidenza di debiti e crediti, di compensazione delle relative somme tra gli organismi erogatori. È una proposta che noi vorremmo sottoporre anche all'esame della Commissione amministrativa della CEE, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nei vari contatti avuti con rappresentanti sindacali e dirigenti di enti di patronato, abbiamo avuto la conferma che una tale soluzione è quanto mai auspicata e desiderata.

Ci sono altri problemi che riguardano soprattutto l'indennità di disoccupazione e la assistenza agli affetti da tubercolosi. Il problema dell'assistenza ai tubercolosi si inserisce però in un quadro più generale. Fino ad ora i regolamenti non hanno permesso di risolvere tutti questi problemi, soprattutto con la Germania, in quanto sussistono notevoli diversità di vedute, specialmente per quanto concerne l'assistenza ai familiari dei lavoratori rimasti in patria. Non è che siano rimasti privi di assistenza, essendo stata comunque assicurata da parte dei consorzi antitubercolari o di altri organismi; però l'INPS non è stato in grado di dare l'assistenza prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, più favorevole, in quanto secondo l'interpretazione sinora data dalle istituzioni di malattia tedesche l'assistenza stessa doveva essere data secondo la legislazione germanica e non secondo la legislazione italiana.

Con la Germania l'INPS ha promosso, più volte contatti; ha tentato di giungere ad un accordo, ma purtroppo senza pervenire a risultati definitivi.

Per quanto riguarda la disoccupazione, applichiamo ancora una convenzione con la Germania del 5 maggio 1953, convenzione rimasta in vigore in virtù di un particolare richiamo nell'allegato D al regolamento CEE n. 3.

Le prestazioni però di disoccupazione date ai lavoratori che rimpatriano dalla Germania sono praticamente meno vantaggiose di quelle che invece i lavoratori potrebbero percepire se l'indennità fosse erogata secondo le norme tedesche; non solo, ma il rimborso delle indennità erogate dall'INPS avviene in misura svantaggiosa per l'assicurazione italiana che eroga la prestazione. I rimborsi, infatti, sono perfino inferiori al 40 per cento dell'indennità pagata ai lavoratori rimasti disoccupati in Germania, rimpatriati successivamente. In proposito l'INPS ha richiamato l'attenzione del Ministero del lavoro chiedendo il suo intervento per risolvere la questione.

Tornando all'assicurazione contro la tubercolosi c'è un altro aspetto piuttosto delicato. L'assistenza di malattia ai lavoratori pensionati è stata assicurata per legge; però l'assistenza per i casi di tubercolosi continua ad essere regolata secondo le norme di questa assicurazione, per cui l'INPS può concedere al lavoratore pensionato le relative prestazioni soltanto quando possa far valere un anno di contribuzione nel quinquennio precedente lo insorgere della malattia, per cui potrà normalmente ottenere l'assistenza solo entro il 64° anno di età. Questa è una grave lacuna che andrebbe colmata.

ROCCARDI, *Direttore superiore dell'INAM*. Ma oggi l'assistenza antitubercolare è assicurata dall'INAM in forza della legge 4 agosto 1955, n. 692. L'INAM è tenuto ad assistere anche i pensionati che per non essere in possesso dei requisiti contributivi richiesti sono esclusi dall'assicurazione contro la tubercolosi, gestita dall'INPS.

DEGANO, *Direttore principale dell'INPS*. È vero per ciò che concerne l'assistenza strettamente sanitaria, mentre sono esclusi dalle prestazioni economiche. C'è poi il problema del mancato riconoscimento dei periodi di lavoro compiuti nella Germania orientale. Anche questo aspetto andrebbe risolto.

Altra difficoltà è costituita dai diversi criteri che vigono nei vari paesi, sia per la concessione della pensione di invalidità, sia per la pensione di vecchiaia. Per esempio, in Francia, la legislazione prevede la pensione di vecchiaia a 65 anni o la pensione anticipata a 60. In Italia la pensione di vecchiaia viene concessa a 60 anni. Ne consegue che, ad un lavoratore italiano che chiede la pensione di vecchiaia in Italia a 60 anni, viene automaticamente concessa la pensione anticipata, quindi ridotta, in Francia. Ciò induce i lavoratori a non indicare i periodi di lavoro compiuti in Francia per non essere danneggiati. Quindi, non si dovrebbe rendere obbligatoria l'applicazione delle norme comunitarie quando siano differenti i requisiti di età per il pensionamento nei vari paesi.

Il problema di fondo è quello di armonizzare i regimi di sicurezza sociale di cui più volte si è parlato in sede comunitaria; ma laddove non sia possibile armonizzare nel senso di arrivare ad una legislazione comune, per lo meno occorrerebbe far in modo che le singole legislazioni nazionali non impediscano che negli altri paesi si possano far valere i diritti già maturati e acquisiti. Bisognerebbe

far cadere tutte le varie clausole limitative che impediscono o limitano il conseguimento di determinati diritti.

Un altro problema è quello dei diversi concetti vigenti nei vari Stati per il riconoscimento dello stato di invalidità pensionabile. Ciò comporta notevoli difficoltà, ma soprattutto controversie e malcontento tra i lavoratori, i quali, se riconosciuti invalidi in un paese ma non in altro, hanno motivi di recriminazione non potendosi rendere conto della diversità dei concetti e dei criteri. Ripeto, se non è possibile armonizzare questo istituto, cioè adottare medesimi criteri (il che è difficile, perché ogni legislazione segue determinati orientamenti e criteri che sono propri di una certa politica sociale), è però necessario per lo meno pervenire ad un ravvicinamento delle legislazioni stesse, almeno sul piano comunitario.

Sussiste l'altro problema della trasformazione delle pensioni di invalidità in pensioni di vecchiaia. Nel nostro paese questo problema non sorge, ma in alcuni altri paesi, purtroppo, determina notevoli difficoltà e soprattutto soluzioni di continuità nei pagamenti, naturalmente con periodi di carenza nella riscossione da parte dei lavoratori, con gravi comprensibili conseguenze dannose nei loro confronti.

Un altro problema che dovrebbe essere risolto è quello della maggiorazione delle pensioni per gli orfani. L'attuale normativa comunitaria, soprattutto per quanto riguarda il Belgio, in materia di maggiorazioni per gli orfani, appare piuttosto lacunosa, anche perché esclude gli stessi dalle prestazioni familiari.

**PRESIDENTE.** E per quanto riguarda gli assegni familiari?

**RANDISI, Direttore di sezione dell'INPS.** Per quanto riguarda gli assegni familiari, attualmente il criterio in vigore è quello di attribuire le prestazioni familiari in base alla legislazione del paese di impiego, salvo il limite della minor misura del paese di residenza dei familiari. Ma, mentre la nostra legislazione, che prevede importi più limitati, è più aperta per quanto concerne i beneficiari, nel senso che estende il riconoscimento degli assegni a varie categorie di familiari, negli altri Stati ci si limita ai figli. Il problema verrà risolto, nel nuovo regolamento, con il pagamento nella misura prevista dal paese di occupazione. Vi sono riserve solo da parte della Francia.

**TOROS, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** È stato raggiunto un compromesso, in sede di Consiglio dei ministri della Comunità, che non mette in discussione l'indirizzo unitario, ma che rinvia di un anno, con l'impegno della Francia di risolvere il problema dando, sia per il capofamiglia che per i figli, il trattamento della nazione ospitante i lavoratori. Dunque anche la Francia ha acceduto a tale indirizzo, però rinviando di un anno l'applicazione delle nuove norme. I francesi hanno un problema differente dalle altre nazioni della comunità, perché, per la questione demografica, hanno tutt'una impostazione particolare, con contributo dello Stato, eccetera; forse dietro questa impostazione, c'è anche la particolare situazione degli algerini. Naturalmente questo non è ufficiale. Insomma, il problema è risolto anche per la Francia, però con un rinvio, data la situazione.

Purtroppo, debbo ora assentarmi per impegni d'ufficio, di ciò chiedo scusa al Comitato e a tutti gli intervenuti.

**DEGANO, Direttore principale dell'INPS.** Farò ora un breve panorama delle difficoltà nell'applicazione delle regolamentazioni. Ora, una delle critiche che si fanno all'Istituto, è l'eccessiva lentezza nella definizione delle pratiche. È un argomento che desidero toccare, anche perché ha dato luogo a diverse interpellanze parlamentari, a proteste da parte di enti, patronati, sindacati, eccetera. Però, senza scagionare nessuno, bisogna sottolineare la macchinosità del sistema, dovuta a tutta una serie di situazioni che purtroppo hanno origini varie e lontane.

La prima difficoltà è quella, da parte del lavoratore, di fornire tutti gli elementi necessari per una sollecita definizione della domanda di prestazioni. Purtroppo i lavoratori non ricordano i datori di lavoro, non ricordano i periodi di occupazione all'estero, non sono in grado di fornire indirizzi, assai spesso le loro domande sono lacunose e incomplete. Qui si potrebbe fare una proposta, da attuare almeno nell'ambito comunitario. Ritengo che sia indispensabile - ma credo che qualche parlamentare, forse anche qui presente, abbia proposto l'argomento all'attenzione degli organi responsabili - istituire un qualche documento (un libretto di lavoro) obbligatorio, dove debbano essere riportati tutti i periodi di occupazione e di assicurazione, in modo che all'occorrenza il lavoratore possa esibire questo documento dal quale siano facilmente

desumibili tutti i dati occorrenti per la concessione delle prestazioni.

Si è parlato anche della macchinosità dei modulari, che debbono essere compilati dai lavoratori. Purtroppo, per soddisfare alle esigenze delle singole istituzioni, spesse volte le notizie che devono essere fornite sono numerose, forse anche eccessive. Noi abbiamo cercato, come Istituto, di andare incontro al lavoratore, soprattutto avvalendoci dell'assistenza degli enti di patronato, predisponendo dei questionari piuttosto semplici, dove il lavoratore possa essere indotto a indicare tutto ciò che è in grado di ricordare. Questo, proprio per facilitare il lavoratore. Non solo, ma, tenuto conto delle difficoltà che si riscontrano nella istruttoria e anche dell'impossibilità di disporre sempre di personale altamente specializzato nel campo delle convenzioni internazionali, l'Istituto ha ritenuto opportuno istituire Centri compartimentali per la trattazione accelerata delle pratiche di convenzioni internazionali, con questo criterio informatore: la sede competente di residenza o interessata da parte del lavoratore, deve esaminare subito se c'è la possibilità di concedere una prestazione immediata, una pensione anticipata, oppure la pensione autonoma italiana e di metterla immediatamente in pagamento nella prima fase istruttoria; dopo di che, la domanda, completata, verrà istruita dai Centri compartimentali, dotati di personale specializzato. I Centri compartimentali entreranno in funzione entro il 1970. Quello di Udine è già costituito dal primo ottobre 1969, come centro sperimentale. È stato scelto proprio Udine perché in quella regione c'è una forte incidenza del fenomeno migratorio. Dopo Udine, verranno costituiti altri centri a Palermo, Napoli, Napoli, Massa Carrara, Genova, Bergamo, eccetera, fino a costituire tutti gli undici centri compartimentali.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il dottor Degano per la sua relazione e do la parola al dottor Ragozzino dell'INAIL.

**RAGOZZINO, Direttore Centrale dell'INAIL.** Vorrei dire subito che i problemi dell'Inail, sono diversi da quelli esposti dal rappresentante dell'INPS.

Per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la norma generale è che vale il principio della competenza dello Stato dove gli infortuni stessi si sono verificati. È chiaro che gli infortuni, per poter dar luogo alle particolari indennità, devono essere indennizzabili secondo la legislazione

del luogo dove essi sono avvenuti. Quindi si applica rigorosamente e totalmente la legislazione del posto. Se un nostro lavoratore va in Francia e colà subisce un infortunio, finché il lavoratore è in Francia il problema per l'Istituto non esiste, perché il cittadino straniero che va a lavorare in Francia è parificato al cittadino francese. Quindi, spessissimo noi non ne siamo a conoscenza.

Il problema invece sorge se e quando questo lavoratore infortunato rientra in Italia. Può rientrare completamente ristabilito, oppure ancora bisognoso di cure mediche. Se ha bisogno di cure mediche, deve presentarsi ad una sede dell'Istituto, munito di una documentazione particolare che gli ha rilasciato l'ente assicuratore francese, il quale invita il nostro ente a dare tutta l'assistenza sanitaria necessaria. E noi gliela forniamo.

**PRESIDENTE.** Ci sono differenze tra le varie legislazioni di questi Paesi?

**RAGOZZINO, Direttore Centrale dell'INAIL.** La norma generale è che l'assistenza sanitaria deve essere data dalla nazione nella quale l'operaio si trasferisce secondo la propria legislazione. Una volta rientrato in Italia, l'operaio ha diritto esclusivamente all'assistenza sanitaria vigente in Italia per l'assicurazione gestita dall'Inail, senza alcuna differenza rispetto al lavoratore infortunato in Italia.

Le difficoltà che possono sorgere non riguardano tanto la cura vera e propria, quanto gli accertamenti. Quando un operaio, che si è infortunato all'estero, rientra in Italia, noi dobbiamo accertare le sue condizioni perché l'ente straniero possa poi valutare il grado di invalidità. In questi casi ci vengono sottoposti dei questionari.

In Italia per gli infortuni abbiamo una elencazione delle inabilità con il grado percentuale corrispondente e quindi seguiamo la nostra legge. Per gli infortuni in regime di legge straniera ci limitiamo a fare gli accertamenti che ci vengono richiesti. Il grado di invalidità viene stabilito all'estero. L'operaio che rientra in Italia ha diritto alla rendita della nazione in cui si è infortunato. Alcuni Paesi pagano direttamente la rendita al lavoratore; la Germania ed altri paesi, invece, inviano a noi le somme con l'indicazione dell'infortunio e dell'importo della rendita e noi dal centro la inviamo agli interessati.

Queste rendite sono soggette a revisione periodica, perché ormai tutte e sei le nazioni hanno la riliquidazione delle rendite. Questa

riliquidazione viene fatta automaticamente dal paese straniero e noi ne veniamo a conoscenza solo quando ci incaricano di provvedere ai relativi pagamenti.

Qualche difficoltà l'abbiamo per questi questionari, che sono nella lingua dello stato estero e quindi bisogna tradurli e, francamente, noi siamo attrezzati soltanto al centro per la traduzione. C'è, quindi, una esigenza pratica di accentramento e questo può comportare un certo ritardo.

Più complessa, invece, è la questione delle malattie professionali, e soprattutto della silicosi.

Se per le altre malattie professionali i casi sono rarissimi, invece, per quanto concerne la silicosi, i casi sono numerosi, perché purtroppo è una malattia che pare vada lievitando, anno per anno. Il trattamento assicurativo della silicosi, inoltre, si pone in modo diverso dall'infortunio, perché è stata ammessa, diciamo così, la responsabilità dei diversi Stati. Loro mi insegnano che, mentre l'infortunio è un fatto improvviso, un incidente che avviene in un determinato momento, la malattia professionale ha bisogno di un lungo periodo di esposizione al rischio. Il minatore che contrae la silicosi non è che la prende un determinato giorno del suo lavoro in miniera; è necessario che operi in miniera per un tempo più o meno lungo, fin quando l'inhalazione di polvere, che si ferma nei polmoni, produce questo stato lesivo che poi gli dà diritto alla pensione per silicosi.

E allora, per la silicosi (e per le malattie professionali in genere) si è stabilito di considerare tutti i periodi nei quali il lavoratore è stato esposto al rischio nei diversi Stati della Comunità Economica Europea. Ed ecco che la pratica si presenta con una certa complessità, perché il regolamento comunitario stabilisce che lo Stato che deve assumere a proprio carico l'indennizzo per i lavoratori che hanno ricevuto danni dalla silicosi, deve essere l'ultimo Stato nel quale la malattia è stata suscettibile di essere provocata. È un accertamento, quindi, di una certa complessità. Può accadere, infatti, che un lavoratore abbia lavorato in Italia, in Belgio e in Francia, con esposizione a questo rischio. E quindi si deve stabilire quale di queste nazioni deve essere tenuta a indennizzare il lavoratore danneggiato. Naturalmente mi riferisco sempre all'ente assicuratore; dico nazione per semplicità; ma mi riferisco sempre all'ente assicuratore! Qual è, dunque, questo ente?

Il problema è appunto complesso ed è reso ancora più arduo dalle difficoltà diagno-

stiche, proprie della malattia. Facciamo il caso di un lavoratore che abbia lavorato in Belgio, in Francia e ultimamente in Italia. Può accadere che, secondo la valutazione dei nostri medici, il lavoratore abbia contratto la silicosi; mentre non gli è riconosciuta in Belgio. I criteri diagnostici, purtroppo, sono diversi tra Stato e Stato. Quindi un operaio che è ritenuto silicotico in Italia, può non esserlo in Francia e in Belgio.

Altra questione. I lavori ai quali è stato esposto nelle varie nazioni sono stati tali, singolarmente considerati, da poter provocare questa silicosi? Spessissimo le risposte sono negative in tutti gli Stati. In Italia, per esempio, se un lavoratore è stato esposto per 10-15 giorni ad una lavorazione ritenuta rischiosa, l'Istituto ritiene, attraverso il proprio servizio rischi, che quel periodo di esposizione non poteva essere tale da provocare la silicosi. Si risale quindi alla Francia, la nazione precedente. La Francia esamina il caso, a sua volta, e può anche arrivare alla conclusione che quel lavoratore in Francia non ha contratto la silicosi. E così il Belgio.

Ma in effetti quel lavoratore ce l'ha la silicosi!

Oppure può accadere che quel lavoratore, secondo l'Italia, abbia la silicosi, secondo la Francia no, eccetera... Quindi, il problema effettivamente non solo è complesso, ma è tale che, pur risolvendosi nel tempo, richiede però appunto... un lungo lasso di tempo per esser risolto, e ciò a tutto danno del lavoratore!

PRESIDENTE. Ma non c'è una definizione comunitaria di che cosa si intende per silicosi?

RAGOZZINO, *Direttore Centrale dell'INAIL*. Non c'è una definizione comunitaria. Alcune legislazioni hanno una definizione come in Italia; altre non l'hanno affatto, cioè parlano di silicosi in genere, e poi la scienza medica deve dire che cosa è questa malattia. Anche in Italia, del resto, abbiamo modificato la definizione della silicosi. Si parla di una malattia clinica della silicosi e si parla di una silicosi legale. Già nell'ambito stesso della medicina, in Italia, non abbiamo una certezza definitiva di diagnosi. Si distingue tra silicosi secondo legge e silicosi sotto l'aspetto clinico generale.

Effettivamente, quindi, abbiamo dei problemi grossi.

Secondo noi, il problema merita di essere esaminato e risolto, perché, così come sono

attualmente i regolamenti comunitari, spessissimo il lavoratore va incontro ad una soluzione difficile e lenta della sua pratica. Secondo il nostro punto di vista, sempre che si ammetta che il lavoratore sia esposto al rischio della silicosi, bisognerebbe ammettere la responsabilità di tutte quante le nazioni. Magari l'ultima nazione gli corrisponde la rendita secondo la legge del luogo, e poi eventualmente si procede alla ripartizione tra le varie nazioni di questo onere. Fare l'indagine per nazione e frazionare il rischio al quale il lavoratore è stato esposto, significa ritardare la soluzione o anche far mancare addirittura una soluzione, perché gli enti assicuratori non riescono a mettersi d'accordo e sulla diagnosi e soprattutto sulla esposizione a lavorazioni effettivamente pericolose ai sensi delle diverse legislazioni.

Io credo di non aver nient'altro da aggiungere su questo argomento.

Potrei dire qualcosa sull'« attività suscettibile », cioè che cosa si intende per attività suscettibile di dar luogo alla silicosi. La Francia, per esempio, richiede una esposizione di cinque anni. La legislazione comunitaria consente di cumulare i periodi: cioè, se il lavoratore ha lavorato in Francia per tre anni, si assommano poi i due anni lavorati in Italia o in Belgio. Ma quali sono effettivamente questi due anni? Quali sono le effettive lavorazioni che hanno provocato questo rischio di due anni? Cioè, si ha effettivamente la possibilità di calcolare precisamente questi vari periodi di tempo? Questo è il punto. Per meglio dire: periodi di tempo di esposizione al rischio, non di lavorazione generica.

PRESIDENTE. E c'è differenza, per quanto riguarda il periodo di tempo successivo all'esposizione al rischio entro il quale si può manifestare la silicosi, tra le varie legislazioni? Cioè, per esempio, un lavoratore può rientrare in Italia e, dopo un anno di tempo in cui non fa più il minatore, avverte i sintomi...

RAGOZZINO, *Direttore Centrale dell'INAIL*. Certamente. Noi non abbiamo più un periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

Per quanto riguarda gli altri paesi, solo la Francia ha ancora un limite.

PRESIDENTE. La ringrazio. Ora sentiamo il dottor Roccardi dell'INAM.

ROCCARDI, *Direttore Superiore dell'INAM*. Signor Presidente, onorevoli deputati. Per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie, devo dire che, con la regolamentazione comunitaria, si è progredito notevolmente. Vi sono stati dei benefici apprezzabili. Il campo di applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4, dal 1963, si è esteso ai frontalieri e stagionali; poi, nel 1967, alla gente di mare. Quindi, praticamente, sono coperte tutte le categorie dei lavoratori dipendenti. Ci sono però delle scoperture notevoli, che riguardano alcune categorie di lavoratori indipendenti.

Se mi è consentito, apro una parentesi. Io so che la questione della regolamentazione dei lavoratori indipendenti, in sede comunitaria, è allo studio, ma so anche che è molto laboriosa perché vi è disarmonia fra le diverse legislazioni nazionali, per cui vi sono notevoli difficoltà per mettere a punto una regolamentazione comunitaria. Però penso che alcune situazioni possano essere risolte indipendentemente da tutto questo, proprio nel caso dell'Italia, perché noi oggi abbiamo, come loro sanno, un regime generale gestito dall'INAM: esso copre circa 30 milioni di lavoratori; e poi ci sono dei regimi speciali, per esempio i coltivatori diretti, molto importante; ci sono i dipendenti pubblici; ci sono gli artigiani, commercianti, eccetera. Ora succede che questi lavoratori, per il fatto che sono assicurati da regimi speciali in Italia, non sono ammessi a beneficiare dei regolamenti 3 e 4; non soltanto, ma, nel caso dei dipendenti pubblici, che in Italia abbondano (perché in Italia sono considerati dipendenti pubblici, per esempio, i dipendenti della Banca del lavoro, del Banco di Napoli, eccetera), si verifica questa situazione paradossale: che, mentre i dipendenti della Banca del lavoro, del Banco di Napoli, ecc., in quanto dipendenti pubblici assicurati all'ENPDEDP, non sono ammessi a beneficiare della regolamentazione comunitaria, quelli invece del Credito Italiano, del Banco di Roma, ecc., che non sono dipendenti da enti pubblici e sono assicurati dall'INAM, in quanto appartenenti al regime generale, godono invece della regolamentazione comunitaria.

PRESIDENTE. Mi sembra difficile che ci siano dei lavoratori bancari all'estero!

ROCCARDI, *Direttore Superiore dell'INAM*. Ci sono di queste scoperture. Loro sanno che il lavoratore è protetto non soltanto

come emigrante, nel senso cioè che va a trovare un'occupazione, ma anche come turista. Succede allora, per esempio, di funzionari che vanno all'estero e si ammalano e non possono godere dell'assistenza malattia e quindi debbono affrontare in proprio le spese.

Nel caso poi dei coltivatori diretti, addirittura non c'è nemmeno il beneficio della totalizzazione dei periodi contributivi nei paesi della nuova occupazione. Vi sono molti piccoli proprietari che vanno all'estero come giornalieri di campagna e purtroppo sono esclusi da questo beneficio, anche perché in Francia c'è un periodo di attesa, che invece non c'è in Germania, dove l'acquisizione al diritto è automatica come in Italia.

A questo riguardo voglio segnalare la interpretazione che è stata data e che non sembra ancora ben definitiva, dell'articolo 4 del regolamento n. 3, e cioè che cosa s'intenda per lavoratore assimilato al lavoratore subordinato. È una questione che già fu affrontata in sede comunitaria, ed è stata riproposta ultimamente, nel senso di considerare lavoratori assimilati tutti coloro che sono coperti contro i principali rischi dall'esistenza. Per quanto mi risulta, non c'è un provvedimento in sede comunitaria nel senso di poter includere tutte queste categorie che ancora sono scoperte, per avere in Italia una diversa tutela assicurativa.

Si dovrebbe quindi esaminare la sentenza della Corte di giustizia per vedere se essa sia tale da dare ai lavoratori italiani ancora esclusi, la possibilità di accedere ai regolamenti nn. 3 e 4 in forza della nuova nozione che si è data di lavoratori assimilati.

Sempre per quanto riguarda le scoperture, c'è il problema dei disoccupati. Con la nuova regolamentazione comunitaria, noi avremmo, in forza dell'articolo 21, che i disoccupati indennizzati possono beneficiare dell'assicurazione malattia anche se rientrano nel Paese di origine.

Qui quello che preoccupa è il caso di nostri lavoratori che rientrano in Italia per fine contratto, quindi non in disoccupazione indennizzata, ma perché hanno finito di lavorare all'estero e ritornando in Italia in quanto disoccupati, non sono protetti contro il rischio di malattia.

C'è poi il problema dei pensionati. È previsto che il pensionato possa beneficiare dell'assicurazione di malattia nel Paese di origine o in cui si è trasferito successivamente, « se ha diritto in base alla legislazione di uno degli Stati membri e anche in base alla

legislazione del Paese nel quale risiede ». Ora, questa « e » comporta nel caso del pensionato affetto da tubercolosi, la esclusione dal beneficio per effetto della mancanza dei requisiti contributivi richiesti dall'INPS. La decisione del Consiglio di Stato n. 25 del 1969 ha dei riflessi comunitari perché ammette che questi pensionati, invece che ricevere le prestazioni dall'INPS, possono rivolgersi all'INAM.

La sentenza ritiene che la legge n. 692 del 4 agosto 1965 abbia voluto dare una disciplina separata e che quindi non sia applicabile nei loro confronti la legge n. 138 del 11 gennaio 1943. Questa sentenza ha dei riflessi comunitari che meritano di essere segnalati perché ha determinato modifiche alla legislazione italiana e questo comporta che le istituzioni della CEE, che prima non assumevano l'onere delle prestazioni per tubercolosi, oggi invece le debbono assumere.

Per quanto riguarda le difficoltà procedurali, sarebbero facilmente risolvibili con la istituzione della tessera personale. Noi avevamo proposto un modello di tessera che dovrebbe accompagnare il lavoratore emigrante e che potrebbe anche essere riproposto agli organi della Comunità europea. Consegno copia di tale modello al Presidente per documentazione.

Il lavoratore che è costretto a documentare la sua occupazione all'estero per ottenere il beneficio dell'assistenza in Italia per i propri famigliari, va incontro a delle gravi perdite economiche per il solo fatto del ritardo con cui è in grado di dare questa documentazione. E questo perché all'estero c'è l'assistenza di malattia in forma indiretta e quindi gli istituti stranieri non hanno interesse a conoscere la situazione lavorativa. Nel caso invece dell'INAM, siccome noi diamo l'assistenza diretta, se il lavoratore non è in grado di documentare il suo diritto all'assistenza, deve sottostare al sistema del rimborso; naturalmente, il rimborso avverrà solo in parte, oltre all'inconveniente che la famiglia deve anticipare le spese, che non recupererà poi integralmente.

Noi abbiamo cercato di facilitare questa procedura. Con la Germania abbiamo fatto un accordo. Gli altri Paesi della Comunità non sono in grado di farlo. Abbiamo sperimentato diversi sistemi, ma questa difficoltà rimane.

L'INAM sostiene delle spese notevolissime per l'assistenza ai familiari degli emigrati, perché, soltanto per la Germania, che rappresenta circa l'80 per cento dell'impegno fi-

nanziario per questo servizio delle prestazioni, si va intorno ai 5 miliardi l'anno.

Noi ci siamo preoccupati, anche con la Germania, di fare un accordo bilaterale, per potere avere un finanziamento corrente, perché l'Istituto perdeva centinaia di milioni per soli interessi, con il ritardo che si verificava nei rimborsi; ormai, ripeto, con la Germania, abbiamo raggiunto un accordo. Con gli altri paesi della comunità, abbiamo ancora delle giacenze notevoli (di miliardi) dovute all'INAM, che vengono pagate o vengono pagate con molta difficoltà. Questo è stato fatto presente in sede comunitaria, vi è stata una raccomandazione della Comunità europea ai rappresentanti degli Stati membri perché venissero corrisposti anticipi, come del resto è previsto anche dall'articolo 79 del regolamento n. 4, ma, fino a questo momento, noi lamentiamo ancora gravi ritardi in questi pagamenti, che naturalmente riflettono degli oneri sulla gestione dell'assicurazione ordinaria.

Io non avrei, per il momento, altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli colleghi possono, se vogliono, porre delle domande ai rappresentanti degli enti previdenziali, sempre restando nell'ambito della comunità europea. Esaurito questo settore, i funzionari degli Istituti previdenziali completeranno le relazioni per gli altri comparti territoriali.

Ha, però, chiesto di parlare l'onorevole Coppo, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ne ha facoltà.

**COPPO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Io vorrei dire alcune parole, per sgomberare un po' il terreno nel campo della nostra discussione. Una prima questione che è stata qui evocata largamente è quella della armonizzazione dei sistemi previdenziali nella CEE. È meglio che lasciamo da parte discorsi di questo tipo, che non vedo quali possibilità e utilità abbiano agli effetti della nostra indagine. Loro tutti sanno che vi è una pratica impossibilità, al momento, di armonizzare i sistemi previdenziali della CEE. Si tratta di un grosso tema, sul quale dovremo cercare di fare ogni possibile sforzo, sì, ma credo che non sia argomento, in questo momento, d'affrontare con qualche risultato. Invece, v'è un secondo argomento o problema che vorrei sottolineare. Molti dei rilievi che sono emersi da questo primo scambio di battute derivano dal fatto che molte lagnanze, sorte per l'attuazione dei regolamenti nn. 3 e 4, sono adesso dal lato normativo sostanzial-

mente superate: non superate nella pratica, perché la pratica si realizzerà con strumenti operativi che devono ancora essere fissati. Alcuni punti fermi concernono: che la regolamentazione riguarda i lavoratori emigranti, e, la controversia finora esistente sul termine lavoratore è superata nel senso che per lavoratore si intende anche il lavoratore autonomo: cosa che era esclusa precedentemente.

Per quanto riguarda il sistema previdenziale da adottare esisteva una certa confusione tra il sistema nazionale di residenza e il sistema nazionale di impiego. La direttiva fissata è: « sempre il paese di impiego ». Quindi non ci sarà più confusione di legislazione. Il rapporto di lavoro che si svolge in un determinato Stato della Comunità è regolato dalla legge di quello Stato, anche per quanto riguarda il settore previdenziale e assistenziale. Le uniche particolarità sono le seguenti. Una riguarda il pagamento degli assegni familiari francesi. In questa decisione, che passa dal periodo transitorio a quello cosiddetto definitivo (non vi è poi niente di definitivo, in queste cose), la Francia non pagherebbe i « suoi » assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani che risiedono in Italia. Questa è l'unica eccezione in tutto il sistema. Tale eccezione è stata fatta in relazione ad un certo tipo di politica francese che viene praticata in materia familiare. Ora, tutta questa particolare regolamentazione ha scadenza 1° gennaio 1973, dopo di che anche la Francia dovrà adeguarsi.

Il concetto, però, di assegni familiari, che per noi italiani ha un preciso significato, nelle direttive comunitarie si riferisce a prestazioni familiari: concetto molto più ampio di quello italiano, perché sono comprese in esso le quote per la casa ed altri benefici, differenti dal puro assegno familiare economico.

L'altra particolarità riguarda la disoccupazione.

Ho sentito dire che i nostri lavoratori prenderebbero di meno, in caso di disoccupazione in Germania. Posso dire che questo può essere vero in qualche caso, ma generalmente non lo è. Col nuovo sistema questi problemi addirittura non si pongono, nel modo più assoluto, perché anche qui il concetto è quello « del paese di impiego ». Aggiungendo che: mentre fino ad ora esistono dei vincoli per cui il lavoratore disoccupato in un paese dove è emigrato deve restare disponibile sul mercato del lavoro di quel paese, con la nuova regolamentazione non vi è più questo obbligo, cioè, dopo due settimane il lavoratore è libero di andare dove gli pare e di conti-

nuare a fruire del trattamento di disoccupazione del paese in cui è caduto in disoccupazione; la durata è tre mesi; dopo tre mesi può saldare questo suo trattamento derivante da quel mercato di impiego, agli effetti di un nuovo impiego, ovvero può saldarlo con la legislazione nazionale, se è definitivamente rientrato e resta nel proprio paese. Questo aspetto è molto interessante, perché sostanzialmente i trattamenti di disoccupazione degli altri paesi della CEE, sono generalmente notevolmente superiori (nel caso della Germania credo siano quattro o cinque volte superiori) ai nostri trattamenti.

L'ultimo aspetto che mi interessa sottolineare, soprattutto per quello che dirò adesso, è che, finalmente, si fa una commissione amministrativa *ad hoc*. C'era già la commissione amministrativa prevista dai regolamenti numeri 3 e 4, ma essa era soltanto a livello degli istituti o dei delegati. Invece, questa diventa una commissione amministrativa con la presenza dei *partners* sociali, cioè con i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori dei sei paesi. Quindi dovrebbe essere un organismo che, almeno dal lato del controllo del sistema, dovrebbe dare migliori garanzie rispetto alla situazione attuale, in cui molte volte si creano situazioni di litigiosità tra i vari enti nazionali. Mi auguro che con questa formula si riesca a superare l'inconveniente.

Dette queste cose, vorrei fare un'altra osservazione. Tra i vari rilievi che possono essere mossi all'attuale copertura previdenziale sul piano comunitario, mi sembra di poter osservare che vi sono due tipi di problemi.

Un tipo di problema vero, un tipo di problema falso.

Tipo di problema vero. Noi abbiamo lacune, abbiamo scoperture, ma abbiamo soprattutto scarsa funzionalità. Io ritengo che lacune e scoperture, dal lato normativo, non dovrebbero più esserci, con queste norme, accettando evidentemente il principio di seguire le sorti del trattamento previdenziale del paese dove lavora. Ognuno può fare poi tutti i commenti che vuole (se è alto o basso), ma non vi è discriminazione o differenza di sorta.

Rimane invece il problema della scarsa funzionalità e su questo desidererei si accentrasse l'attenzione: noi siamo in condizione di avere delle norme magnifiche, ma poi esse hanno difficoltà applicative che determinano tutte queste varie lagnanze, che tutti noi conosciamo.

L'altro problema da rilevare è quello della tendenza a richiedere per esempio duplicità

di trattamento, cioè di volere il trattamento nazionale del Paese dove si lavora e il trattamento del Paese dal quale si è venuti via, oppure se si ha la famiglia in quel paese. Naturalmente questo non è possibile.

C'è poi il problema della documentazione. Oggi c'è la possibilità di lavorare in Francia, poi in Belgio, poi in Germania. Quindi c'è una sequenza di rapporti di lavoro sempre più ampia e sempre più larga e praticamente non più controllabile. Quindi bisognerà trovare una tecnica che metta in condizione questo particolare tipo di lavoratore di avere un documento che lo segua, che sia valido nei sei Paesi.

C'è poi il problema della trasferibilità dei trattamenti o dei premi assicurativi. Il problema più interessante mi pare quello della certezza dell'unico ente liquidatore, il quale si assume sostanzialmente i problemi degli altri enti, sia agli effetti di raccogliere la documentazione, sia agli effetti di raccogliere poi le quote che sono di competenza delle varie istituzioni. In Italia questo è abbastanza facile, perché abbiamo enti unitari; non è molto facile invece in altri Paesi dove esiste una pluralità di enti, di casse.

Io credo che se c'è una validità del nostro incontro di oggi, credo che sia su questo problema tecnico specifico; che se non riusciamo a risolvere questo, possiamo fare tutte le più belle norme, ma poi non abbiamo nessuna realizzazione tecnica, oppure abbiamo ritardi tecnici infiniti.

**PISTILLO.** L'assistenza di malattia per i familiari rimasti in patria, attualmente, come è organizzata, con quali strumenti?

**ROCCARDI, Direttore superiore dell'INAM.** È una gestione particolare dell'INAM; cioè questo Istituto agisce per conto delle istituzioni straniere; è delegata dalla istituzione straniera presso la quale il capofamiglia è iscritto, a erogare le prestazioni. Il sistema di rimborso è un forfait annuo frazionabile in dodicesimi, che viene annualmente approvato dalla Commissione amministrativa della CEE.

L'INAM acquisisce il formulario che perviene dalla istituzione straniera e nel quale si dice che il lavoratore X è assicurato presso quella cassa. L'INAM, sulla base di questo documento, invita i famigliari del lavoratore in Italia a presentare un certificato di famiglia. Una volta presentato il certificato di famiglia, l'Istituto rilascia una tessera nella quale indica tutti i famigliari aventi diritto a prestazioni secondo la legislazione nazionale italiana.

PISTILLO. Quando si verifica il caso di interruzione dell'occupazione o momentanea disoccupazione, quali conseguenze, quali riflessi si hanno per quanto concerne i familiari in Italia in tema di assistenza malattia?

ROCCARDI, *Direttore superiore dell'INAM*. In effetti, il beneficio dell'assicurazione malattia per i familiari continua per qualche tempo, perché la tessera d'iscrizione che l'Istituto rilascia è valida tre mesi.

Prendendo il caso della Germania, il sistema è più funzionale, in quanto la Germania comunica l'inizio del rapporto assicurativo del capofamiglia e all'atto della cessazione dovrebbe mandare un formulario indicando che è cessata l'assicurazione. Questo in pratica non avviene perché prima che arrivino le carte, il lavoratore ed i familiari continuano a beneficiare per tre mesi ed anche più delle prestazioni.

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ma c'è un periodo?

ROCCARDI, *Direttore superiore dell'INAM*. Guardi, io le devo rispondere di no, perché il calcolo del *forfait* è fatto in modo da non comprendere il costo della copertura assicurativa dopo la cessazione del rapporto.

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Col nuovo sistema, invece, è in relazione alla legislazione del paese: cioè là sono previsti  $x$  mesi,  $x$  mesi seguiranno.

ROCCARDI, *Direttore superiore dell'INAM*. Vorrei fare ancora una precisazione, dato che siamo su questo tema. In Italia vi è questa protrazione dell'assicurazione di malattia di sei mesi, che però non c'è negli altri paesi europei. In Germania, per esempio, sono soltanto tre settimane. Quindi, se il lavoratore cade ammalato nei ventun giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, è protetto dall'assicurazione malattia; se l'evento si verifica oltre quel periodo il lavoratore è protetto mediante un'assicurazione autonoma di disoccupazione, perché entra in disoccupazione controllata, ma è un'altra istituzione.

CORGHI. In caso di invalidità per infortunio o anche per malattia, che cosa succede sia al lavoratore che ai familiari, dal punto di vista dell'assistenza mutualistica? In altre parole: il lavoratore rimane inabile... si trova in Belgio, in Germania o in un altro qualsiasi paese... Ebbene, che cosa accade a lui e ai suoi familiari dal punto di vista dell'assistenza di malattia?

ROCCARDI, *Direttore superiore dell'INAM*. Inabile, quindi pensionato o titolare di rendita da infortunio sul lavoro, per inabilità al lavoro in una certa percentuale. La legislazione italiana - mi riferisco precisamente alla legge del 4 agosto 1955, n. 692 - prevede che l'assistenza malattia è dovuta ad invalidi con invalidità pari o superiore all'80 per cento. Quindi, purtroppo, qui vi è una scopertura.

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il problema in campo nazionale non ha interesse. Lei deve vedere quello che succede nel paese in cui è avvenuto l'infortunio. Questo è il problema.

CORGHI. Io parlo di un lavoratore che si trova in Germania e rimane inabile.

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Quel lavoratore avrà un certo trattamento, secondo il sistema in vigore. Adesso non le so dire qual è il sistema in vigore in Germania... Ma la risposta è: il trattamento che spetta a un tedesco.

CORGHI. Ripeto: un lavoratore rimane inabile e torna in Italia.

ROCCARDI, *Direttore superiore dell'INAM*. Sulla base della regolamentazione vigente non ha diritto, perché si richiede che anche in Italia ci sia quella protezione, per quel grado di invalidità. Mi riferisco a quel paragrafo 3 dell'articolo 22 del regolamento 3. Lì c'è una scopertura. Con la nuova regolamentazione non c'è più.

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non riusciamo a capirci. Non è un problema di scopertura! Non dica scopertura o non copertura! La legge tedesca, che cosa prevede, per il lavoratore di cui si parlava? Questo è il problema. Cioè: quel nostro lavoratore si è infortunato in Germania, ha avuto un infortunio di una certa entità che l'ha portato ad avere una rendita; quindi non può più andare al lavoro. Questo lavoratore rientra con un trattamento di pensione; quindi, praticamente, è un pensionato. Questo pensionato, dal sistema tedesco, avrà determinati diritti, poi, nel sistema italiano, seguirà le sorti del pensionato italiano, con tutte le sue implicazioni.

ROCCARDI, *Direttore superiore dell'INAM*. Il titolare di una rendita o di una pensione dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro della CEE, se trasferisce la residenza in Italia, è oggi privato della assistenza anti-

tubercolare e anche infortunistica. Ma nel nuovo relogamento questa clausola è soppressa, perché contrastava addirittura con la assimilazione dei territori. In base agli ultimi accordi questa difficoltà è superata. *De jure condito* è così, *de jure condendo*, no.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre domande, passiamo alla situazione in Svizzera. Ricominciamo dai funzionari dell'INPS.

DEGANO, *Direttore principale dell'INPS*. I problemi della Svizzera hanno trovato in parte soluzione con l'Accordo aggiuntivo alla convenzione italo-svizzera, firmato a Berna il 4 luglio 1969. In quella occasione sono stati affrontati soprattutto due problemi molto delicati. Cioè fare in modo che i lavoratori italiani, emigrati in Svizzera, possano fruire, in Italia, della pensione di invalidità una volta rientrati in patria, prima che siano trascorsi i 365 giorni di malattia fatta valere in Svizzera. In effetti si verifica assai spesso il fatto che i lavoratori rimpatriano, poi cadono ammalati, si fanno ricoverare o vengono assistiti in Italia per malattia, e poi presentano domanda di pensione di invalidità. In Italia spesso non possono far valere i requisiti contributivi e la Svizzera non riconosce il diritto alla pensione di invalidità non essendo trascorsi i 365 giorni di malattia assistita. Il problema viene ora in parte risolto, riconoscendo a favore dei lavoratori italiani, determinati accrediti figurativi relativi a periodi di malattia oppure di ricovero per assistenza antitubercolare, ecc. previsti dalla legislazione italiana, fatta eccezione per i periodi figurativi relativi al servizio militare, per i quali la delegazione svizzera non ha voluto ammettere la piena assimilabilità agli effetti della legislazione svizzera.

Il problema si poneva per il fatto che la legislazione svizzera esige, ai fini della concessione della pensione di invalidità, che l'insorgere della malattia o dello stato invalidante si verifichi in costanza di assicurazione. Cosa, naturalmente, che non può verificarsi nei confronti di chi rimpatria e rimane senza lavoro in Italia.

PRESIDENTE. Scusi, qual'è la percentuale di lavoratori italiani che percepiscono pensioni di invalidità? Lei non ha dati statistici?

DEGANO, *Direttore principale dell'INPS*. Non saprei dirle, effettivamente, quanti sono... Comunque sono numerosi.

COPPO, *Sottosegretario di Stato agli affari esteri*. Questo problema è superato dall'ac-

cordo aggiuntivo del 4 luglio, che dobbiamo ratificare.

DEGANO, *Direttore principale dell'INPS*. Mi pare che il problema sia molto importante, anche perché con tale Accordo è stata accordata una particolare concessione ai lavoratori emigrati in Svizzera: quella cioè di poter effettuare i versamenti volontari in Italia (che la Svizzera riconosce utili ai fini della permanenza del rapporto assicurativo al momento dell'insorgere dell'invalidità) se in Italia non risulti alcun contributo assicurativo. In base alla legge 4 aprile 1952, n. 218, ed a tutte le leggi che riguardano i versamenti volontari, è noto che l'assicurato, per poter ottenere la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria in Italia, deve far valere almeno 52 contributi nel quinquennio, oppure, complessivamente, cinque anni di contribuzione. Ai fini del raggiungimento di tali requisiti è stata riconosciuta, col nuovo accordo, la possibilità, per i lavoratori emigrati in Svizzera, di ottenere in Italia i versamenti volontari sulla base dei soli contributi versati in Svizzera.

Questo criterio verrà introdotto, con i nuovi regolamenti, anche nell'ambito della CEE. È una concessione molto importante. È una deroga di grandissima portata, che, naturalmente, per un principio di equità e di giustizia, deve essere estesa anche a tutti gli altri emigrati nei vari paesi, perché altrimenti si verrebbero a creare situazioni di favore per taluni emigranti e condizioni di sfavore per altri.

Per effetto di questa innovazione, però si potrebbe verificare una notevole sperequazione qualora all'articolo 8 della legge n. 153, venisse data una interpretazione che si fermi alla lettera e non allo spirito della norma. Infatti l'articolo 8 ha riconosciuto ai lavoratori emigranti il diritto al trattamento minimo garantito nell'assicurazione italiana, tenuto conto dei *pro rata* dovuti dalle istituzioni estere: a maggior ragione, quindi, si deve tener conto dei trattamenti di pensione autonomi. Diversamente si determinerebbero ingiuste situazioni di favore per coloro che all'estero percepiscono trattamenti. Per esempio, potrebbe darsi che un lavoratore in Italia avesse diritto ad un *pro rata* di pensione di 10.000 lire, e che in Svizzera avesse diritto ad un *pro rata* di oltre 10.000 lire. L'Italia è tenuta ad integrare il suo trattamento di pensione fino al trattamento minimo; quindi, deve dargli 15.000 lire.

Invece, fermandosi all'interpretazione letterale dell'articolo 8, se in Italia avesse un

*pro rata* di 10.000 lire e in Svizzera una pensione autonoma di 40.000 lire, l'Italia dovrebbe integrare le proprie 10.000 lire di altre 15.000 lire, concedendo, al contrario della prima ipotesi, l'intero trattamento minimo a carico dell'assicurazione italiana.

Ritengo che l'interpretazione corretta dell'articolo 8 debba essere quella di considerare i trattamenti italiano ed estero, sia che si tratti di trattamento in quota sia di trattamento autonomo, perché altrimenti si verificherebbe una sperequazione ingiusta a danno di coloro che percepiscono poco ed in favore di coloro che percepiscono di più.

Tra i problemi che sono stati affrontati nelle trattative, vi sono anche quelli dei frontalieri e degli stagionali. In questi casi la Svizzera ha fatto delle concessioni. C'è un problema che rimane tuttora pendente, ma che dovrebbe essere trattato e risolto a livello dei ministeri, cioè, secondo quanto proposto dalla delegazione italiana, che i periodi di godimento della pensione di invalidità, in Italia, equivalga a costanza di rapporto assicurativo ai fini del conseguimento della pensione di invalidità anche a carico dell'assicurazione svizzera. Il problema dovrebbe formare oggetto di prossime trattative.

Per i lavoratori emigrati in Svizzera è stata adottata in Italia una legge particolare che prevede l'assistenza di malattia ai familiari rimasti in Italia. Purtroppo, c'è una lacuna da colmare per quanto riguarda l'assistenza anti-tubercolare.

Non che queste persone rimangano prive di assistenza, per altro restano escluse da quella più vantaggiosa erogata dall'INPS.

RAGOZZINO, *Direttore centrale dell'INAIL*. Per quanto riguarda la convenzione con la Svizzera, bisogna distinguere tra infortunio e malattia professionale.

Per quanto riguarda gli infortuni, le pratiche si svolgono regolarmente, e qui ritorna il principio che la competenza è della nazione dove avviene l'infortunio e l'Istituto infortuni è chiamato in causa solo quando il lavoratore rientra in Italia. Debbo dire che il sistema funziona abbastanza sollecitamente, anche perché l'Istituto svizzero ci scrive in italiano.

Circa l'assicurazione contro la silicosi, qui il sistema è diverso da quello vigente per la CEE. Per la silicosi, la responsabilità della malattia professionale viene assunta, se il lavoratore ha lavorato e in Svizzera ed in Italia, in *pro rata* sia dall'Italia sia dalla Svizzera, in rapporto al periodo di esposizione al rischio, mentre nella CEE l'ente che deve soste-

nere il pagamento dell'indennità relativa è l'ultimo.

Questi due tronconi, per le successive variazioni, seguono ognuno la situazione delle singole legislazioni, e per quanto concerne le revisioni e per quanto riguarda eventuali rivalutazioni. Aggiungo ancora che spesso è difficile un accordo per quanto riguarda il grado di inabilità; è difficile un accordo circa l'esistenza stessa della silicosi e circa il grado di inabilità che ne deriva. Spesso vengono fatte delle riunioni collegiali tra i medici degli istituti per definire questo particolare aspetto della questione. Potrebbe accadere che l'INAIL riconosca che il lavoratore ha uno stato invalidante dovuto alla silicosi e quindi ritenga di dovergli corrispondere una rendita, mentre invece l'istituto svizzero ritiene che in quel caso lo stato invalidante non ha raggiunto ancora il 20 per cento (che è il minimo indennizzabile e secondo la legislazione svizzera e secondo quella italiana) e quindi di non essere tenuto a corrispondere la sua rendita.

Altra questione complessa: per quanto riguarda la valutazione del danno, la legislazione italiana fa riferimento alla « capacità biologica » di lavoro, cioè considera l'attitudine generica al lavoro del silicotico, mentre invece la legislazione svizzera ha riguardo alla « capacità di guadagno »; cioè fa riferimento ad una perdita effettiva di guadagno da parte del lavoratore.

Tutto questo naturalmente dà origine ad una istruttoria piuttosto laboriosa. Prima bisogna definire quali sono le lavorazioni pericolose cui è stato esposto quel determinato lavoratore in Italia, quindi bisogna che da parte italiana si indaghi e si prendano in esame tutte le varie lavorazioni cui è stato esposto, per vedere quale di queste singole lavorazioni lo ha esposto al rischio della silicosi, per determinare la quota di responsabilità. Simile indagine deve fare a sua volta la Svizzera per le sue lavorazioni.

Spesso ci troviamo di fronte a lavoratori che hanno lavorato nei campi più vari di attività. Possono essere stati minatori, edili, agricoltori... Bisogna quindi determinare la responsabilità. Ma è una indagine molto laboriosa.

Seconda indagine laboriosa è quella che riguarda, ripeto, la diagnosi della malattia. Noi spesso mandiamo questi lavoratori agli Istituti di medicina del lavoro, soprattutto a quello di Milano, dove viene accertato che esiste uno stato di silicosi, convalidato anche dai nostri sanitari; ma la Svizzera, in molti

casi, ritiene invece che non ci sia una silicosi, o per lo meno che la silicosi non abbia raggiunto quel grado tale da dover corrispondere una rendita. Tutto questo rende il problema molto complesso e lascia, purtroppo, questi lavoratori, spesso, per un certo periodo di tempo nell'attesa della liquidazione della rendita, che può anche tardare molto. Tanto che, da parte nostra, si era proposta una cosa diversa: cioè che il pagamento della rendita venisse attribuito all'ultimo Stato nel quale il lavoratore aveva prestato la sua opera, e poi la ripartizione avvenisse con atto interno fra i due Istituti. Sarebbe stata una cosa molto più semplice.

Su questi argomenti, io non avrei altro da aggiungere, perché per il resto, le pratiche procedono con una certa celerità.

**PRESIDENTE.** Sentiamo ora il rappresentante dell'INAM.

**ROCCARDI, Direttore superiore dell'INAM.** Per quanto riguarda l'assicurazione malattia, per la Svizzera, sono note le vicende legislative che hanno fatto seguito a quelle che furono le dichiarazioni comuni allegata alla convenzione del 14 dicembre 1962, dove gli svizzeri si erano impegnati a risolvere questo problema, che sta molto a cuore all'Italia, dell'assistenza malattia per i familiari dei lavoratori emigrati in Svizzera e i frontalieri. Venne nominata una commissione mista che ha lavorato in sede tecnica; poi il problema si è trasferito in sede politica. Naturalmente qui io non posso dire più niente: posso soltanto ricordare cose che sono ben note. Lo Stato italiano è intervenuto, con la legge 12 marzo 1968, n. 233, finanziando, con 3.600 milioni, una partecipazione notevolissima all'assicurazione malattie dei familiari e dei lavoratori frontalieri: legge che, alla scadenza, è stata ripresa col nuovo finanziamento del maggio 1969 (legge n. 302), per 4.500 milioni di lire, alleggerendo notevolmente i lavoratori del contributo pagato in proprio. Comunque, scopertura totale per quanto riguarda l'intervento svizzero.

**COPPO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Vorrei dare due notizie agli onorevoli colleghi su questo problema. Loro conoscono il corpo di questa regolamentazione italo-svizzera, che è un volume di norme, di atti, ecc. Adesso vi si è aggiunto questo accordo aggiuntivo, che tocca alcuni aspetti dei problemi previdenziali e alcune categorie: vi è anche una soluzione particolare per i frontalieri. Comunque questo accordo è in ratifica.

Quindi noi dobbiamo presentarlo al Parlamento. E anche la Svizzera credo che lo porti alla sessione del parlamento apertasi in questi giorni. Vi sono osservazioni in materia: questo è pacifico. Nessuno si illuda che non ci siano osservazioni sull'accordo aggiuntivo. Vi sono osservazioni, vi sono aspetti che non sono risolti o non lo sono evidentemente come qualcuno vorrebbe. Io ho avuto occasione di discutere sull'argomento con le varie associazioni e con gli enti di patronato, in Svizzera, dove sono andato ultimamente, e ho ascoltato le varie questioni. Molte non sono recepibili, perché sono particolari e sottoparticolari di problemi, che forse non sarebbero mai regolamentabili con convenzioni internazionali.

Alcune, invece, sono reali e rispecchiano un vuoto che esiste veramente. Tanto che io ho chiesto se loro ritenevano che noi dovessimo portare alla ratifica l'accordo o no, perché se ha tutti questi guai, difetti, lacune, è meglio non portarlo. La risposta è stata, da parte di tutti, di portarlo al parlamento e di ratificarlo. E questa sarà la linea che seguiremo. Però vorrei comunicarvi, anche, che ho avuto occasione, dopo questi incontri, di rubricare un po' le varie questioni e di prendere un contatto con il consigliere federale responsabile nell'amministrazione svizzera, che sarà, fra l'altro, il Presidente della Confederazione dal 1° di febbraio. Praticamente ho avuto l'assenso alla convocazione della commissione mista. Tenete presente che le difficoltà sono legate a quella iniziativa contro « l'infestamento » che tutti conoscono: gli svizzeri hanno sempre risposto, in tutti questi contatti, dicendo: è meglio non fare niente... non bisogna turbare... ecc. Con me, invece, è stato preso l'impegno di convocare la commissione mista. Ho quindi chiesto al nostro ministro consigliere a Berna, che si incarica degli affari sociali, di tenersi in contatto con le nostre associazioni in Svizzera, per vedere di determinare ulteriormente quali sono questi problemi, quali sono le questioni che si pongono: sia quelle di tipo previdenziale, sia quelle riguardanti determinate categorie, come i frontalieri, gli stagionali; ovvero anche il problema più generale del rapporto politico, sociale... rapporti con la polizia, problemi di insediamento, della scuola.

Ho chiesto di procedere con sollecitudine in questo lavoro perché è mia intenzione di chiedere una convocazione della Commissione mista e dare un avvio politico al discorso.

Per quanto riguarda invece l'assistenza di malattia ai familiari in Italia, il modo come noi abbiamo risolto questo problema, ci porta

gravi difficoltà ad una situazione definitiva. Gli svizzeri sono per nulla interessati a questo problema, che è fuori della loro legislazione.

LIZZERO. Ma non aveva accettato il governo elvetico di versare due miliardi e mezzo?

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il governo elvetico aveva accettato di dare una cifra forfettaria; ma questa faccenda poi non ha avuto più seguito. Non è stato colto il momento opportuno ed oggi loro non solo si rifiutano, ma nell'ultimo Consiglio federale, mentre c'era una tendenza da una parte dei consiglieri federali a riprendere la questione, invece poi la decisione finale del Consiglio federale è stata di un no; un no, non in senso così chiaro, ma in senso diplomatico, cioè di legare questa faccenda ad altri problemi.

DELLA BRIOTTA. Desidero prima di tutto che mi siano precisate quali sono le innovazioni nella convenzione oggetto di discussione e che dovrà arrivare in Parlamento, per quanto riguarda gli stagionali ed i frontalieri, in ordine ai requisiti minimi contrattuali per la pensione, l'assistenza, ecc.

Vorrei poi sapere quali sono i tempi ottimali per ottenere la liquidazione di una rendita di invalidità per silicosi in Italia. Inoltre vorrei conoscere quanti sono coloro che ottengono la rendita, quanti hanno ottenuto la rendita di silicosi in regime autonomo svizzero.

C'è poi il problema dell'assicurazione INAM per i titolari di pensione svizzera di invalidità. I titolari di pensione di invalidità e di vecchiaia in Italia hanno diritto alle prestazioni INAM; i titolari di pensione svizzera, che saranno molti nei prossimi anni, non hanno la copertura assicurativa.

Questo è un problema che ci scoppierà tra le mani quando questi saranno diventati svariate decine di migliaia.

C'è poi un piccolo problema, sul quale però vorrei sapere qualcosa. Il caso dei familiari di lavoratori in Svizzera, che avendo essi stessi in Italia il diritto all'assicurazione di malattia, quando vanno dai loro parenti non hanno diritto all'assistenza di malattia neppure in forma indiretta. Bisogna risolvere anche questo problema.

MARCHETTI. In una riunione di frontalieri è stato presentato un documento nel quale si chiede che per le prestazioni, in caso di ricovero in ospedale, sia introdotto il principio della forma indiretta, indipendentemente

dal requisito, oggi richiesto, dell'urgenza assoluta.

Per l'assistenza ai lavoratori affetti da tubercolosi, si chiede di affidarla all'INPS, con un concorso dello Stato. Per gli assegni familiari, anche i frontalieri chiedono gli assegni per i figli. Infine, chiedono l'assistenza integrativa straordinaria e il trattamento assicurativo dopo la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

ROCCARDI, *Direttore superiore dell'INAM*. La protezione assicurativa è già data dopo il termine del lavoro. Per i lavoratori stagionali non è data, ma questo credo per un inconveniente che si è determinato nel momento di formazione della legge, cosa che è facilmente riparabile, salvo rivedere l'ammontare del finanziamento. È semplicemente un errore tecnico della legge.

CORGHI. Vorrei porre la questione - di cui abbiamo già discusso in questa Commissione - di coloro che rientrano dalla Svizzera dopo il lavoro stagionale e che chiedono di essere sottoposti a visita medica. Ciò che accade adesso è piuttosto grave. Faccio un esempio: un lavoratore stagionale finisce il suo periodo di lavoro; rientra in Italia, senza che nessuno lo sottoponga a visita medica; finito il periodo di permanenza in Italia, deve riprendere il lavoro; viene sottoposto a visita medica prima di rientrare in Svizzera; se viene riconosciuto affetto da silicosi, viene respinto, e per gli svizzeri la partita è chiusa.

Voi sapete che gli stagionali non sono pochi e sono quelli che svolgono in genere i lavori più pesanti, quelli che lavorano nelle miniere, in cantieri di alta montagna; sono quelli più esposti a contrarre invalidità.

Si tratta di un problema estremamente serio, che è stato sollevato sempre e dovunque, ma che non è stato mai seriamente affrontato e risolto. Credo che sarebbe giunto il momento per farlo.

Sottolineo inoltre che questi stagionali, esposti a tutti quei pericoli, in Italia non hanno assistenza, quando rientrano. E quindi sono danneggiati sia nel caso che siano affetti da silicosi o da altre malattie invalidanti, sia nel caso che i loro familiari cadano ammalati.

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo degli stagionali è un problema previdenziale; non è certo problema di modifica di categoria. È soltanto previdenziale. Se lo mettiamo sul piano della categoria, andiamo a finire dentro ai famosi contingenti. Bisogna che stiamo attenti...

CORGI. Comunque io pongo il problema. Uno stagionale incontra quelle difficoltà.

DEGANO, *Direttore principale dell'INPS*. Il nuovo accordo italo-svizzero prevede innanzitutto la proroga della possibilità di trasferimento in Italia dei contributi versati nella assicurazione svizzera, trasferimento che era venuto a cessare col 31 agosto dell'anno in corso. Questa proroga non solo è *sine die*, senza limitazione di durata, ma altresì prevede la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia di un qualsiasi numero di contributi versati nella confederazione svizzera. Mentre prima vi era una certa limitazione, ora invece anche 20, 10, 8, 2 contributi settimanali possono essere trasferiti in Italia.

Noi però consideriamo praticamente inutile e dannoso per il lavoratore il trasferimento di contributi in Italia, quando sia stato occupato in Svizzera, per oltre un anno, avendo acquisito il diritto ad ottenere determinate prestazioni in tale Paese. Bisogna inoltre tener presente che è data la possibilità di fare versamenti volontari in Italia. Infatti, per effetto dell'articolo 8 della legge n. 153, che prevede l'integrazione al trattamento minimo del pro rata italiano, un lavoratore può ottenere la pensione in Italia al trattamento minimo, anche con un solo contributo versato nell'assicurazione italiana, con il cumulo dei contributi versati in Svizzera. È una concessione di notevole portata, che, come dico, va corretta nell'esatta interpretazione dell'articolo 8. Come già detto precedentemente, il nuovo Accordo dà una interpretazione più consona alle attese degli assicurati, per quanto riguarda il concetto di « iscritto » nell'assicurazione svizzera, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità. La Svizzera infatti pretende che il lavoratore, all'atto della malattia invalidante, conservi la qualità di iscritto nell'assicurazione elvetica. Tale requisito si considera soddisfatto qualora il lavoratore abbia beneficiato dell'assistenza di malattia, in Svizzera, per almeno 365 giorni, circostanza questa che non si può verificare nei confronti di coloro che rimpatriano senza far constatare la malattia in Svizzera oppure cadano ammalati, successivamente, durante il soggiorno in Italia. La questione si risolve con l'interpretazione ora data all'articolo 8 della convenzione italo-svizzera, riconoscendo cioè i periodi figurativi italiani; concedendo la facoltà di effettuare versamenti volontari ed eventualmente con il riconoscimento dei periodi

di godimento della pensione di invalidità in Italia, qualora tale problema venga risolto, come si spera.

Per quanto riguarda i frontalieri, l'articolo 3 del nuovo accordo dedica tre paragrafi. Il primo riguarda l'estensione, a loro favore, delle norme relative alla reintegrazione, cioè delle prestazioni previste dalla legislazione svizzera per la reintegrazione nella vita economica elvetica, quando i frontalieri possano far valere una contribuzione (secondo la legislazione svizzera) di almeno due anni nei tre anni precedenti il momento in cui tali misure entrano in conto.

Il secondo paragrafo prevede che i lavoratori frontalieri italiani e svizzeri, possano beneficiare delle prestazioni per la cura e la prevenzione dell'invalidità, secondo la legislazione italiana, alle stesse condizioni degli assicurati italiani.

Il terzo paragrafo prevede che i cittadini italiani e svizzeri, che esercitano o che hanno esercitato un'attività lavorativa in Svizzera in qualità di frontalieri e che hanno versato contributi nell'assicurazione vecchiaia-invalidità-superstiti svizzera, per almeno due anni nei tre anni precedenti il verificarsi dell'evento assicurato, sono assimilati agli assicurati, secondo la legislazione svizzera, per quanto concerne le rendite ordinarie di invalidità.

Naturalmente sono rimasti insoluti anche altri problemi.

Bisogna, però, tener conto delle difficoltà in cui si è trovata la nostra rappresentanza e rendersi conto della situazione in Svizzera, sia per la diversa normativa della legislazione svizzera, sia per altri complessi fattori.

Vi è anche il problema degli assegni familiari. Al riguardo bisogna tener conto che in Svizzera la competenza è cantonale. Ogni cantone ha misure diverse di assegni familiari. Comunque è stato ottenuto - con una dichiarazione inserita nel protocollo finale - che il governo federale svizzero si impegna a far eliminare qualsiasi discriminazione fra lavoratori italiani e svizzeri nella corresponsione degli assegni familiari. Altro non è stato possibile ottenere, in questa materia, almeno fino a quando non si arriverà all'auspicata unificazione del sistema degli assegni familiari in tutto il territorio confederale.

DELLA BRIOTTA. Quando si dice due anni dei tre anni, per i frontalieri, che cosa si intende? Quanti ne beneficeranno? Cioè, è stata fatta una valutazione? Due anni su tre anni, comunque, vuol sempre dire otto

mesi all'anno. Noi sappiamo che la durata del lavoro dei frontalieri è quella che è. Lavorano nei cantieri di alta montagna; iniziano il lavoro a marzo, a febbraio, finiscono a novembre, con incostanza di lavoro. Io temo che i due anni non vengano mai raggiunti. Temo che siano ben pochi i frontalieri che beneficerebbero della disposizione.

DEGANO, *Direttore principale dell'INPS*. Posso solo dire che la delegazione italiana si è battuta tenacemente per questi problemi e la delegazione svizzera ha opposto una tenace resistenza ed ha finito con l'aderire solo a questa soluzione. Ad ogni modo, è un passo avanti rispetto alla situazione preesistente.

RAGOZZINO, *Direttore centrale dell'INAIL*. Per l'assicurazione contro la silicosi, è stato chiesto il numero delle rendite che vengono concesse autonomamente dalla Svizzera. Non siamo in grado di rispondere perché o questi lavoratori svolgono tutte le pratiche in Svizzera ed in Italia non se ne è a conoscenza, oppure chiedono la rendita per lavoro fatto in Svizzera ed allora noi istruiamo la pratica e la mandiamo in Svizzera e molto spesso non conosciamo l'esito.

Per quanto riguarda i tempi di istruttoria di queste pratiche, bisogna distinguere. Vi sono pratiche lunghe e complesse. Lei sa che è stato tolto qualunque limite di tempo per chiedere la pensione di silicosi. Molto spesso queste domande vengono presentate quando il lavoratore ha abbandonato da tempo il lavoro pericoloso. Queste domande poi debbono essere documentate per tutto il periodo di lavorazione che può risalire magari a 25 anni; spesso hanno lavorato presso ditte che non esistono più. L'indagine deve essere fatta non solo in Italia ma anche in Svizzera. Poi noi dobbiamo mandare l'elenco delle ditte in Svizzera.

Si aggiunga poi l'accertamento medico, che è complesso, perché la stessa diagnosi di silicosi è una diagnosi difficile. Questa diagnosi sembra che in Italia venga fatta con una certa larghezza, mentre in Svizzera si seguono criteri più restrittivi. Quindi, anche se quel tale lavoratore è affetto da silicosi, la pratica è difficile da risolvere.

DELLA BRIOTTA. Una persona di mia conoscenza ha avuto riconosciuta la silicosi col 21 per cento; però ha lavorato in Svizzera e deve attendere. Se avesse lavorato solo in Italia avrebbe già avuto la sua rendita. Non è possibile stabilire che quando sussiste la

silicosi qualcuno debba liquidare in ogni caso questa rendita?

RAGOZZINO, *Direttore centrale dell'INAIL*. Quando lei si riferisce ad un caso di silicosi che attiene unicamente alla legislazione svizzera, noi siamo fuori della convenzione. Inoltre, quel 21 per cento è stato riconosciuto in Italia, ma deve essere accertato secondo la legge svizzera.

ROCCARDI, *Direttore superiore dell'INAM*. Per i pensionati titolari di pensione svizzera che trasferiscono la residenza in Italia - la stessa cosa avviene anche per le pensioni inglesi e canadesi - questi pensionati non sono tutelati contro il rischio di malattia. Purtroppo, è una lacuna. Se arriveremo al servizio sanitario nazionale, allora si potrà risolvere questo problema. Allo stato attuale non c'è alcuna possibilità.

Per quanto riguarda, invece, i parenti che vanno in Svizzera occasionalmente, la copertura assicurativa viene mantenuta con il requisito della urgenza assoluta.

Perché questo? L'INAM ha acceduto a questa prestazione, benché non sia nei limiti della legge istitutiva, in quanto essa, all'articolo 1, stabilisce che l'istituto interviene nel territorio nazionale, e quindi non potrebbe operare in territorio elvetico; però si è fatta una eccezione non solo per la Svizzera ma anche per altri paesi: per la Grecia, per esempio, che non è convenzionata. Quando c'è il caso di urgenza assoluta, l'istituto interviene con un indennizzo pari all'onere che avrebbe sostenuto in caso di assistenza diretta. Si dice che non si dovrebbe richiedere l'urgenza assoluta. Ma, evidentemente, l'Istituto, sempre con il criterio assicurativo e non di sicurezza sociale, ha voluto salvaguardarsi da eventuali abusi. Lei comprende benissimo che il familiare di un lavoratore in Svizzera, o che ha parenti in Svizzera, il quale ha bisogno di fare una certa cura, prende il pretesto di andare a trovare il parente, poi si ammala... e si fa curare in Svizzera. Questo potrebbe esser fatto da migliaia e migliaia di persone... e lo fanno. Quindi, il motivo è questo: di cercare di arginare le spese, che poi dopo dilagano ugualmente.

CORGHI. Sostanzialmente mi pare che la sua risposta sulla questione degli stagionali che non sono sottoposti a visita medica quando escono, sia che l'istituto non può far molto.

Io credo invece che qualche cosa potrebbe fare. E se fosse l'istituto a prendere l'iniziativa di sottoporli a visita medica?

ROCCARDI, *Direttore superiore dell'INAM*. Quale istituto?

CORGHI. L'INAIL. O qualsiasi altro istituto competente. Questo toglierebbe se non altro il sospetto...

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non può che essere un fatto volontario. Tra l'altro c'è la richiesta di evitare le visite mediche in qualsiasi direzione.

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Abbiamo delle richieste contraddittorie. Abbiamo questa richiesta e abbiamo quella di eliminare la visita medica.

DELLA BRIOTTA. Il lavoratore italiano che entra in Svizzera viene sottoposto ad una visita medica...

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lo so! Lo so! Ma cerchiamo un minimo di coerenza...

CORGHI. Cerchiamo di chiarire le cose. Ho voluto riparlare perché ho capito che non avevamo afferrato tutti bene la questione. Gli svizzeri sottopongono a visita medica gli italiani, quando entrano. Se uno è malato, lo respingono. Egli perde ogni contatto con la Svizzera. Quando escono, gli svizzeri non sottopongono a visita medica gli italiani. Però il lavoratore italiano ha interesse a farsi sottoporre a visita medica, perché se poi, dopo una settimana di permanenza in Italia, gli insorge la silicosi! ?...

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ma sottoporre a chi? Questo chiedo.

CORGHI. Da parte degli svizzeri o da parte degli italiani.

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È molto differente! Quando fosse sottoposto alla visita di un organo italiano, non si otterrebbe proprio niente! Basti pensare che l'INAIL italiano e quello svizzero, hanno due criteri completamente differenti di valutazione...

CORGHI. Quando un individuo deve farsi valere per conto proprio, incontra da parte degli svizzeri, mille sospetti e mille difficoltà. Se il lavoratore potesse, invece, produrre un documento che dica: all'uscita dalla Svizzera

sono stato sottoposto a visita medica da organi competenti del mio paese, i quali mi hanno riscontrato questo tipo di malattia, è chiaro che il discorso sarebbe diverso, i sospetti cadrebbero ed il lavoratore avrebbe una carta in più da far valere.

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ma non è una carta valida... Comunque ho capito.

PRESIDENTE. Su questi argomenti avremo modo di tornare quando esamineremo, in sede di ratifica del Parlamento, il recente accordo integrativo, che è stato concluso tra i due governi. Vorrei adesso che si potesse completare l'esame, se non per tutti, almeno per gli altri paesi di emigrazione, come per esempio l'Australia e il Canada, due paesi del Commonwealth, che hanno legislazioni analoghe. Quindi sentiamo l'INPS se ha qualcosa da dirci.

DEGANO, *Direttore principale dell'INPS*. Uno dei problemi più urgenti da risolvere è quello della Libia. L'accordo italo-libico ha portato a delle applicazioni abnormi. In altri termini, l'accordo italo-libico, che riguarda la sistemazione dei rapporti tra Italia e Libia dopo gli eventi bellici, prevede il trasferimento all'Istituto di assicurazione libico di tutte le posizioni assicurative relative ai lavoratori che, alla data del 1° luglio 1957, per qualsiasi motivo, si trovavano in Libia. Con la conseguenza che non solo vennero acquisite nella assicurazione libica le posizioni assicurative dei lavoratori che avevano lavorato in Libia per un certo tempo, ma perfino quella dei lavoratori italiani che avendo lavorato in Italia vi erano stati regolarmente assicurati e che alla data del 1° luglio 1957 si trovavano in Libia anche se subito dopo, fors'anche all'indomani, sono rientrati in patria. Questi lavoratori hanno perduto tutti i diritti nell'assicurazione italiana.

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È stata una errata applicazione. Nessuno aveva mai detto questo!

DEGANO, *Direttore principale dell'INPS*. L'Istituto ha chiarito alcuni aspetti del problema al Ministero del lavoro e questi ha convenuto sulla opportunità di trovare una soluzione nell'ambito di un disegno di legge che autorizzi il riaccredito in Italia delle posizioni assicurative dei lavoratori interessati. In parte la situazione è stata sanata per

legge riconoscendo il diritto all'integrazione ai trattamenti minimi italiani delle pensioni libiche, pensioni che sono normalmente modeste, nei confronti di coloro che avevano acquisito il diritto alla pensione prima del 31 dicembre 1965. Lo stesso articolo 8, primo comma, della legge n. 153, - a seguito di un emendamento sollecitato dall'istituto - ha stabilito l'integrazione ai nuovi minimi. Resta, peraltro, da risolvere il problema di fondo.

**PRESIDENTE.** Ne faremo segnalazione al Ministero del lavoro.

**DEGANO, Direttore principale dell'INPS.** Il Ministero del lavoro si farà lui stesso promotore di un disegno di legge. Anche il Ministero degli esteri è a conoscenza del problema ed è interessato ad una soluzione adeguata.

Con la Gran Bretagna di recente è stata stipulata una nuova convenzione che in parte risolve notevoli problemi, anche per quanto riguarda le pensioni di invalidità. Essa porterà senz'altro vari vantaggi. Restano peraltro escluse dalla convenzione l'assistenza di malattia e l'assicurazione per la disoccupazione, dato che tali prestazioni non sono esportabili in Italia. Sono inconvenienti che si potrebbero risolvere, se un giorno si rivedrà la convenzione alla luce della regolamentazione comunitaria.

Con l'Austria sono in corso trattative per la stipula di una nuova convenzione, e la delegazione austriaca si è già espressa in senso favorevole ad un orientamento verso la regolamentazione comunitaria; per cui anche la nuova convenzione dovrebbe risolvere le varie situazioni purtroppo lacunose ancora esistenti con la convenzione in atto.

Per la Norvegia e la Svezia, ci sono convenzioni in atto, ma praticamente prive di efficacia, in quanto mancano gli accordi amministrativi. Bisognerebbe accelerare i tempi per la stipulazione degli accordi stessi.

**RAGOZZINO, Direttore centrale dell'INAIL.** Tra le questioni che interessano questo istituto c'è anzitutto la convenzione italo-argentina. Purtroppo, l'Argentina procede con lentezza. Passano addirittura degli anni per avere una risposta.

Nulla di particolare per quanto riguarda la convenzione italo-austriaca.

Per la convenzione italo-britannica, in Inghilterra sono ristrettissimi per il riconoscimento della silicosi. Abbiamo numerose

domande di operai italiani ai quali l'Inghilterra non intende riconoscere la silicosi. E non possono appellarsi contro la decisione negativa, perché quando il rifiuto è determinato da ragioni mediche, non c'è possibilità di ricorso.

Per la Jugoslavia, abbiamo lentezza nell'esaminare le richieste dei lavoratori italiani. Spesso anche per il pagamento delle rendite jugoslave non vengono rispettati i periodi di scadenza. Abbiamo poi la questione di coloro che sono proprietari di terra al di qua e al di là del confine jugoslavo, e, purtroppo, in caso di infortunio avvenuto in territorio jugoslavo, rimangono senza possibilità di assistenza perché la Jugoslavia richiede la cittadinanza per le prestazioni.

**ROCCARDI, Direttore superiore dell'INAM.** Con l'Austria abbiamo la grave scoperta dei pensionati, titolari di pensione austriaca che trasferiscono la loro residenza in Italia, e così per i pensionati residenti in Austria, che non beneficiano della convenzione. Nell'ultima trattativa questa lacuna è stata coperta; però gli strumenti internazionali soffrono di ritardi dovuti alle ratifiche dei Parlamenti. Mentre nella CEE l'accordo raggiunto diventa direttamente applicabile, con gli accordi bilaterali c'è questo ritardo che a volte è di anni.

La stessa situazione si verifica con il Principato di Monaco; ma lì si tratta di poche persone.

Con la Jugoslavia, silenzio assoluto nei rapporti per l'assicurazione malattia. Scriviamo, sollecitiamo, ma nessuna risposta. Non ci considerano affatto.

**COPPO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Qui bisogna darci un criterio. Se il criterio è che noi accettiamo il trattamento del paese di impiego, bisogna accettarlo nel bene e nel male. Questo discorso delle « scoperture » viene fuori in particolare con tutti i paesi in cui ci sono sistemi integrali di sicurezza.

È chiaro che in un Paese dove c'è un sistema di pensioni generalizzato di Stato, le pensioni non sono trasferibili. Quindi non si avrà mai la possibilità di fare in modo che si abbia un passaggio di queste prestazioni da paese a paese. E questo è uguale anche per l'assicurazione malattia. Dove c'è un servizio sanitario nazionale, evidentemente danno le prestazioni a chicchessia sul loro territorio, ma non trasferiscono le prestazioni

in altri territori, né tanto meno li seguono economicamente.

Naturalmente, si determinano delle situazioni di disagio. La più grossa è quella della pensione. Quando non ha il desiderio di finire i suoi anni nel suo Paese, liquida la pensione, magari è una buona pensione e la liquida subito, però si accorge che la deve consumare. Ciò incide anche sui vari problemi collegati. In Italia abbiamo stabilito che chi è titolare di pensione è anche titolare di diritto di assistenza di malattia. Questo non esiste in altri paesi.

Quindi anche se nel nostro cuore riteniamo che si debba fare in modo che tutte le pensioni siano trasferibili, abbiamo però sempre il problema dell'assistenza di malattia, che non è trasferibile, perché quella è una prestazione che è data in forma diretta e non si può trasferirla.

Collegato a questo discorso, vi è quello di vedere se noi, nelle aree oggi più interessate, che sono Canada e Australia, possiamo forzare la situazione. C'è poi molto da dire sull'Australia, specialmente nel periodo di insediamento. Se riuscissimo a farlo, forse potremmo cominciare ad aprire il discorso della trasferibilità. Io credo che questo si potrebbe discutere almeno con l'Australia, dove abbiamo una posizione negoziale migliore.

**DELLA BRIOTTA.** Vi sono dati per conoscere quanti sono i cittadini italiani che godono di pensione autonoma svizzera o di quei paesi fuori della Comunità europea? E quanti sono quelli che potrebbero pretendere, a certe condizioni, il diritto all'assistenza malattia?

**COPPO, Sottosegretario di Stato agli affari esteri.** Per la Svizzera possiamo saperlo.

**ROCCARDI, Direttore superiore dell'INAM.** Vorrei replicare brevissimamente all'onorevole Sottosegretario. Nei riguardi dell'Austria io ho parlato di grave scopertura, perché il problema è questo. Vi è una esigenza reciproca di soluzione del problema. L'Austria prevede l'assistenza di malattia per i pensionati. Quindi c'è un interesse anche austriaco, perché vi sono titolari di pensioni austriaca, cittadini austriaci, residenti in Italia, mentre

ci sono lavoratori italiani che hanno acquisito il diritto alla pensione in Austria, che si sono trasferiti in Italia. Ora, questo problema non è stato risolto perché si è creata un po' una parentesi nei rapporti con l'Austria, negli ultimi anni; ed invece è stato risolto recentemente; però, purtroppo le norme non sono ancora in vigore. Mi pare che il problema sia stato posto anche dagli enti di patronato in una recente riunione. Gli enti di patronato hanno fatto presente la difficoltà che deriva dall'automatica applicazione delle norme comunitarie, per effetto dell'articolo 189 del trattato di Roma, il quale prevede che le norme siano direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, mentre invece negli accordi bilaterali, anche se l'accordo si raggiunge, prima che entri in vigore passano degli anni. Volevo segnalare la cosa, perché la stessa questione è già stata posta in altra sede.

**PRESIDENTE.** Mi pare che possiamo concludere questo nostro incontro. Ringrazio vivamente tutti coloro che vi hanno partecipato, i rappresentanti degli enti previdenziali e gli onorevoli colleghi; mi pare che sia stato un esame utile per ciascuno. Noi continueremo, nei prossimi giorni, le nostre indagini; anzi, annuncio che domattina alle 10 avremo un'altra riunione alla quale abbiamo invitato i rappresentanti della Banca d'Italia, per esaminare il problema delle rimesse degli emigranti; dell'ICLE, come istituto di credito lavoratori all'estero, per le possibilità che ha, che ha già realizzato e che potrà ancora realizzare, specialmente in ordine ai prestiti per la casa, prestiti agli artigiani, ai lavoratori italiani in altri paesi; della GESCAL, per il problema del ritorno dell'emigrante, in modo da vedere come potergli facilitare, favorire, rendere possibile l'acquisizione di una casa.

Mi auguro che la collaborazione tra istituti previdenziali e attività parlamentare possa essere utile ai fini che tutti ci proponiamo: andare incontro, cioè, alle necessità dei nostri lavoratori, ai quali sovrintende, con tanta passione, il nostro carissimo amico Sottosegretario onorevole Coppo, che io ringrazio.

**La seduta termina alle 13,10.**